

## **LETTERA INFORMATIVA N.21/2023**

---

Credito d'imposta per commissioni su pagamenti elettronici



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## **LETTERA INFORMATIVA N.21/2023**

### **Credito d'imposta per commissioni su pagamenti elettronici**

Gli **esercenti attività d'impresa, arte e professione** possono beneficiare del **credito d'imposta del 30%** per le commissioni su pagamenti elettronici ricevuti da consumatori finali nel corso del 2023.

Il credito d'imposta (disciplinato dall'art.22 del D.L. 124/2019) spetta per le commissioni addebitate ad esercenti, in relazione a **cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali** a partire dal **1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente (vale a dire, all'anno 2022) siano di ammontare non superiore ad € 400.000<sup>1</sup>.

Il credito d'imposta è pari al **30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il *bonus* in parola è utilizzabile **esclusivamente in compensazione, tramite modello F24** (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il **codice tributo "6916"**.

---

<sup>1</sup> L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis" ed è "a regime", non prevedendo alcun termine.

Il credito **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette** (Ires ed Irap), ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro *RU*, codice *H3*) relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso ed in quelle relative ai periodi d'imposta successivi (sino a suo completo utilizzo).

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito<sup>2</sup>.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 19 maggio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

---

<sup>2</sup> Tali operatori devono, altresì, trasmettere mensilmente agli esercenti (per via telematica, tramite PEC ovvero mediante pubblicazione nell'*on-line banking* dell'esercente) l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Le informazioni da trasmettere includono: il codice fiscale dell'esercente, il mese e l'anno di addebito, il numero delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento riconducibili a consumatori finali, l'importo delle commissioni addebitate e l'ammontare dei costi fissi periodici relativi alle singole transazioni.

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (*SID*), entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.





**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

